



COMUNE DI TIGGIANO

Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE

Reg. Gen. n. 298 del 06-10-2025

Reg. Uff. nr 142

SETTORE: *AMMINISTRATIVO – SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINO*

UFFICIO: *SEGRETERIA*

OGGETTO: Avvio procedura per mobilità ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001 per l'assunzione di n. 1 Funzionario dell'EQ da inquadrare nell'Area 3 "Assetto del Territorio e sviluppo economico" Approvazione schema di avviso pubblico da pubblicare su INPA.

Si attesta la regolarità contabile del Provvedimento di spesa e la relativa copertura Finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Lì 06-10-2025

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Silvia DE SALVO

Oggetto: Avvio procedura per mobilità ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001 per l'assunzione di n. 1 Funzionario dell'EQ da inquadrare nell'Area 3 "Assetto del Territorio e sviluppo economico" – Approvazione schema di avviso pubblico da pubblicare su INPA.

Il Segretario Comunale

Visto, l'art. 97 della Costituzione ed in particolare l'u.c. per cui: " *Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge*";

Visto il D.lgs. n. 267/2000 in particolare l'art. 91 secondo cui: " *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo."

Visto, il D.lgs. n. 165/01 ed in particolare l'art. 35 il cui 3° comma precisa che: " *Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali";

Visto l'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 regolante la c.d. Mobilità volontaria per cui: " *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.*

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro otto giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro otto giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei

ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità. 259

Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni (a seguito della modifica introdotta dall'art. 3, comma 3-quater, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. in legge con modif. dalla L n. 79/2022, **leggasi venti giorni**) dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2".

Visto l'articolo 30, del D. Lgs. n. 165/2001, ed in particolare i commi 1° il quale dispone che "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza." "2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria"; 1°-bis: "L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."; 1°-quater: "A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; 2°-bis: "Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i

comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.”; 2°-quinquies: “Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.”;

Visto l'art. 35 ter del D.lgs. n. 165/2001 rubricato “Portale unico del reclutamento” che ai commi 2-bis e 4 prevede “A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.” E poi “L'utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2.”

Visto il Decreto ministeriale 3 novembre 2023 che disciplina “l'Individuazione, caratteristiche e modalità di funzionamento del portale www.InPA.gov.it”;

Visto il CCNL comparto funzioni locali 2019-2021 ed in particolare l'art. 19 rubricato “Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi DGC n. 80/2000;

Visto il Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale approvato con delibera di Giunta n. 105 del 15.11.2018 come modificato da ultimo dalla delibera di Giunta n.46/2024 ed in particolare la let. e) del 3° comma dell'art. 2 rubricato “Procedure di assunzione” che prevede che l'accesso ai posti a tempo indeterminato avviene anche mediante mobilità esterna di personale che faccia domanda di trasferimento in seguito ad apposita procedura bandita dall'Amministrazione;

Vista la deliberazione di Giunta n. 37 del 12.04.2025 che ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione del Comune di Tiggiano 2025-2027 al cui interno è compresa la sezione 3.3 recante il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025-2027;

Vista la deliberazione di Giunta n. 99 del 19.08.2025 con la quale si è proceduto a modificare la sezione 3.3 del PIAO 2025-2027 riguardante in particolare la pianta organica dell'Ente e la conseguente previsione assunzionale già nel corso del 2025 di un funzionario dell'EQ a tempo pieno e indeterminato da inserire nell'Area funzionale n. III “Assetto del territorio sviluppo economico” che ragionevolmente sarà investito della responsabilità dell'Area funzionale considerato che ad oggi nella stessa area vi è un solo dipendente con la qualifica di funzionario dell'EQ il quale è investito, in forza da ultimo del Decreto sindacale n. 4 del 2024, della responsabilità dell'ufficio in via esclusivamente provvisoria, in quanto egli è un dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Andrano e che presta 12 ore aggiuntive di lavoro in favore del Comune di Tiggiano ai sensi dell'art.1 Comma 557 L. 331/2004 ed è soggetto ad autorizzazione temporanea a svolgere tale incarico da parte dell'Ente di appartenenza;

Visti il Decreto sindacale n. 4/2024;

Vista la deliberazione di Giunta n. 101 del 22.08.2025 con la quale la Giunta comunale ha in particolare deliberato:

- **di procedere**, all'avvio delle procedure di reclutamento ossia all'invio della comunicazione di cui all'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3;
- **di procedere**, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, all'avvio delle procedure di reclutamento, anche prima che sia trascorso il termine di cui al 4° comma dell'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 (prima riportato) salvo subordinare la procedura della c.d. mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e let. e) del 3° comma dell'art. 2 del Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale, all'esito negativo della mobilità c.d. obbligatoria per le motivazioni di cui in premessa;
- **di dare seguito** alle previsioni contenute nel proprio atto di programmazione dei fabbisogni sotto - sezione 3.3. del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato dalla deliberazione di Giunta n. 37 del 12.04.2025 e in seguito modificato con la delibera di Giunta n. 99 del 19.08.2025 - nel quale è previsto, tra l'altro, la copertura di una figura con qualifica di funzionario EQ (ex cat. D) a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'Area 3 “Assetto del Territorio e sviluppo economico” mediante la procedura prevista dall'articolo 30 del decreto

legislativo n. 165 del 2001, e dalla let. e) del 3° comma dell'art. 2 del Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale, c.d. Mobilità volontaria, (fatto salvo l'esito positivo della mobilità obbligatoria come specificato al punto 3);

- **di demandare** al Segretario Comunale coadiuvato dal funzionario dell'EQ responsabile dell'Area 1 "Amministrativa – Servizi alla persona e cittadino" e dal personale in servizio presso la stessa Area la competenza ad espletare tutti gli atti e le procedure necessarie per procedere alle assunzioni sopra indicate attenendosi agli indirizzi espressi nella presente delibera;

Dato atto che:

- con nota prot. n 5058 del 25.08.2025 si è provveduto ad avviare la procedura di mobilità obbligatoria con la comunicazione, resa ai sensi dell'art. 34-bis del D Lgs. n. 165/2001 ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, di area, livello e sede di destinazione per i quali si intende avviare le procedure di reclutamento (Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e Regione Puglia);
- con nota prot. n. 0464393/2025 il dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione - sezione politiche e mercato del lavoro della Regione Puglia ha fornito riscontro precisando che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non vi sono lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dal Comune con la nota di cui al punto precedente;
- la delibera n. 101/2025 prima indicata ha previsto la facoltà per l'Ufficio di procedere, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, all'avvio della procedura di reclutamento ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001, anche prima che sia trascorso il termine di cui al 4° comma dell'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 (venti giorni) salvo subordinare la procedura anzidetta (c.d. mobilità volontaria) all'esito negativo della mobilità c.d. obbligatoria per le motivazioni di cui in premessa;
- pertanto il Comune può procedere all'avvio della procedura concorsuale di mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e per la posizione di n. 1 funzionario dell'EQ a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'Area 3 appena menzionata;

Considerato quanto indicato nelle premesse dalla delibera di giunta n. 101/2025 che:

- nell'area interessata dal procedimento assunzionale in questione vi è una evidente carenza di personale attestata dal fatto che con delibera di Giunta Comunale nr. 29 del 03.04.2020 si è preso atto del collocamento a riposo per limiti di età della dipendente Negro Tommasina con la qualifica di esecutore (ex cat. B oggi operatrice esperta) con decorrenza 01.06.2020, conseguentemente da tale data l'ufficio è composto solo dal funzionario suddetto che presta attività lavorativa per 12 ore settimanali con incarico caduco ex art.1 Comma 557 L. 331/2004, e la cui figura solo a seguito della delibera giuntale n. 99/2025 sopra richiamata è stata prevista nella pianta organica dell'ente;
- per cui è necessario per garantire la funzionalità dell'Area funzionale 3 dell'Ente procedere, in conformità a quanto disposto dalla delibera n. 99/2025, all'assunzione di un funzionario dell'EQ così da integrarne l'organico in pianta stabile con una figura a cui tra l'altro poter attribuire in via ordinaria, in conformità con quanto disposto dall'art. 19, 1° comma CCNL 2019 – 2021, la posizione di responsabile dell'Area;
- si ritiene opportuno, prima di effettuare la procedura concorsuale interamente gestita dal Comune, procedere allo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 (c.d. Mobilità volontaria) e fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dagli art. 34 e 34 bis del d.lgs 165/2001;
- l'espletamento di tale procedura infatti non può essere equiparata, dal punto di vista dell'esborso economico, allo svolgimento di una procedura concorsuale interamente gestita dal Comune e a carico dello stesso. Infatti, una volta raccolte le manifestazioni d'interesse da parte di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2 D.lgs. n. 165/01, che facciano domanda di trasferimento tesa a ricoprire la posizione ricercata sarà a carico del Comune solo l'espletamento di un colloquio selettivo innanzi ad una commissione che a norma dell'art. 34 del Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale potrà essere formata da dipendenti interni all'Ente (salvo cause di incompatibilità, conflitto di interessi o indisponibilità).

Pertanto si intende procedere, mediante le procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 (c.d. Mobilità volontaria), all'assunzione di:

- n. 1 Funzionario dell'EQ (ex cat. D) da inquadrare nell'Area 3 – "Assetto del Territorio e sviluppo economico" a tempo indeterminato e pieno;

Dato atto dei pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e del visto di copertura finanziaria rilasciati dal Segretario Comunale e dal responsabile di settore "Risorse economiche e finanziarie" (Area 2) ai sensi degli artt. 147 bis e 151 4° comma del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. **Di approvare** l'allegato schema di Avviso di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico (ex Cat D CCNL Enti locali) area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'Area 3 "*Assetto del Territorio e sviluppo economico*" rivolto al personale in servizio a tempo pieno o parziale e indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
3. **Di dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta a questa fase della procedura riflessi solo potenziali ed eventuali sulla situazione economico finanziaria e pertanto oggetto di controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del parere di regolarità contabile;
5. **Di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
6. **Di far sì** che il presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio online e che siano rispettati, sempre in riferimento alla determina in questione, gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
7. **Di disporre** che lo schema di Avviso di mobilità esterna di cui al punto 2 allegato alla presente determina sia pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito web comunale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione "Bandi di concorso", e sul portale INPA e che siano rispettati gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio
F.to Andrea Alessio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo, copia del presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari e legislative, sarà affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal 06/10/2025

Tiggiano, lì 06/10/2025

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Servizio

F.to Andrea Alessio

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Tiggiano, lì 06/10/2025

Il Responsabile del Servizio

Andrea Alessio